



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2818 di data 25 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.
Lavori relativi a "Richiesta di sanatoria ai lavori di manutenzione straordinaria" nel rifugio escursionistico **FRIEDRICH AUGUST**, p.ed. 558 in C.C. Campitello, in località Gabia - Comune di Campitello di Fassa - **Autorizzazione in sanatoria**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alberto CIPRIANI | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| - Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessio Bertò, Giulia Agostini, Enrico Franchini e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la nota del Comune di Campitello di Fassa, di data 3 febbraio 2020, prot. n. 67793, con cui è stata trasmessa la documentazione progettuale presentata dal proprietario della dipendenza del rifugio escursionistico Friedrich August, per l'ottenimento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria per l'esecuzione di lavori eseguiti in difformità al titolo edilizio, al fine di acquisire il parere della Commissione di coordinamento in merito alle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli articoli 133 e 135 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Alessandro Furci, datati aprile 2019.

Vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2486 del 21 maggio 2018 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria all'edificio dipendenza del rifugio.

Udito il relatore.

Preso atto che gli interventi proposti sono finalizzati a sanare una situazione di difformità rispetto allo stato autorizzato, in particolare: modifiche interne connesse a spostamenti delle pareti divisorie, placcature interne o regolarizzazione di elementi mancanti nel progetto esecutivo precedente; modifica dei fori delle finestre con ampliamento degli stessi al fine di migliorare il rapporto illuminometrico delle stanze; sostituzione dei rivestimenti lignei esterni; demolizione del corpo esterno adibito a deposito e realizzazione di una bussola di ingresso in legno, con trasformazione di una finestra in porta di accesso.

Preso atto che gli interventi realizzati, da autorizzare in sanatoria, sono riferiti ai lavori di manutenzione straordinaria all'edificio dipendenza.

La Commissione di coordinamento, ha accertato che le difformità in questione risultano ammissibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'articolo 133, comma 2, lettera b), della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e ritiene, pertanto, applicabile da parte, del Comune territorialmente competente, la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo di legge.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la l.p. 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2486 del 21/05/2018;
- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare, in sanatoria, la società PRI.ME. s.n.c. con sede in Campitello di Fassa (TN), per gli interventi edilizi alla dipendenza del rifugio escursionistico Friedrich August, p.ed. 558 in C.C. Campitello, in località Gabia, nel Comune di Campitello di Fassa, realizzati in difformità al titolo edilizio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di ritenere applicabile, da parte del Comune di Campitello di Fassa, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 133, comma 3, lettera b) della l.p. 4 marzo 2008, n. 1;
3. di subordinare la sanatoria paesaggistica all'esecuzione, entro sei mesi, dei seguenti interventi finalizzati a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela paesaggistico-ambientale:
 - a. la bussola d'ingresso realizzata sul prospetto nord-ovest deve essere demolita;
 - b. il rivestimento ligneo delle pareti esterne deve essere completato su tutti i prospetti;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso.

GMR

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

Questa deliberazione, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 d. lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993).